



COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 136 del 08/05/2013
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 154 del 07/05/2014
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 22/01/2015
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 235 del 17/09/2015
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 342 del 10/12/2015
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 420 del 14/11/2016
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 289 del 31/07/2017
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 10/01/2018
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 09/05/2018
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 248 del 05/07/2018

economicamente più vantaggiosa o del massimo ribasso sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale o professionale possono essere conferiti anche previa consultazione di operatori iscritti in apposito Albo preventivamente predisposto secondo gli artt. 225 e seguenti del presente regolamento in quanto applicabili. In tal caso, nell'avviso si potrà provvedere ad indicare la validità temporale dell'Albo.

Art. 216 - Durata degli incarichi

1. L'incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.

Art. 217 - I compensi

1. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'Ente. Il compenso deve essere preventivamente formalmente, calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, secondo i criteri espressi nell'art. 208.

2. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale.

Art. 218 - Lo svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell'ambito di indirizzi di massima convenuti con il committente.

2. L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici dell'Ente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L'Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 219 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente, sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro.

2. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 220 - Verifica conclusiva

1. Prima di liquidare all'incaricato il saldo del compenso definito, il Dirigente procede a verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Di tale verifica viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, etc.,

indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica, al fine di poter definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da dover recuperare.

Art. 221 - Incarichi di lavoro autonomo professionale

1. Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
2. Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
 - abitualità, attività svolta in maniera stabile e sistematica;
 - non esclusività, il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
 - professionalità, quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
 - diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.
3. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 222 - Verifica conclusiva

1. Prima di liquidare all'incaricato il saldo del compenso definito, il Dirigente procede a verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Di tale verifica viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica, al fine di poter definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da dover recuperare.

Art. 223 - Aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali

1. Per gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti agli incarichi di lavoro autonomo professionale si rimanda alle vigenti disposizioni normative.

Art. 224 - Disposizioni sull'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni

1. E' consentito l'affidamento di incarichi professionali esterni aventi ad oggetto il patrocinio e la consulenza legale a favore dell'Amministrazione Comunale esclusivamente nei casi di eccessivo aggravio di lavoro o di impossibilità oggettiva a rendere il servizio da parte dell'Ufficio Legale interno.
2. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, gli incarichi di patrocinio o consulenza legale possono essere affidati, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, del Segretario Generale, ad un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo che segue.
3. Le situazioni che legittimano il ricorso agli incarichi esterni devono essere congruamente esternate nella motivazione del provvedimento di cui al comma che precede.
4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo eccezionali e motivati casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.
5. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Art. 225 - Elenco degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capo è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature e che siano iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni.
2. L'Elenco è suddiviso in tre sezioni, a seconda della specializzazione del professionista: amministrativa, civile e penale.
3. Non possono essere iscritti all'Elenco gli avvocati che abbiano in corso incarichi a favore di terzi contro l'Amministrazione Comunale di Olbia; il professionista iscritto all'elenco è tenuto a comunicare all'amministrazione il sopravvenire della precedente condizione ai fini della sospensione, l'amministrazione può in ogni tempo sospendere il professionista dall'albo qualora accerti il sopravvenire della citata condizione.
4. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 ha luogo, in ogni tempo, su domanda del professionista interessato.
5. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente regolamento nonché l'indicazione della sezione in cui il professionista desidera essere iscritto. E' possibile richiedere l'iscrizione in più sezioni dell'Elenco.
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, con specificazione della data in cui la stessa è avvenuta e dell'assenza di sanzioni e/o procedimenti disciplinari in corso, nonché all'insussistenza di cause previste dalla legge ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e all'insussistenza della condizione di cui al comma 3;
 - *Curriculum* contenente l'indicazione degli studi compiuti, delle esperienze professionali e degli incarichi svolti, nonché delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni.
7. Il Settore Legale provvede periodicamente a dare avviso, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'esistenza dell'elenco e della possibilità di iscriversi ad esso.

Art. 226 - Iscrizione nell'Elenco degli avvocati esterni

1. L'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 225 del presente Regolamento è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Segretario Generale.
2. La stessa avviene nell'ordine di presentazione della domanda.
3. I professionisti potranno in ogni momento presentare richiesta di aggiornamento del proprio *curriculum*.

Art. 227 - Affidamento degli incarichi di importo superiore a € 10.000

1. Nei casi stabiliti dall'art. 224 comma 1 del presente Regolamento il Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, qualora l'incarico da conferire abbia un importo superiore a € 10.000,00 (IVA e CPA inclusa) invita almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 225, se sussistono in tale numero soggetti idonei, a presentare un'offerta per l'espletamento dell'incarico.
2. I professionisti da invitare alla presentazione dell'offerta vengono selezionati con riferimento alla materia di specializzazione, osservando il principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco.
3. L'incarico viene affidato in esito alla valutazione comparativa delle offerte presentate dai diversi professionisti, avuto riguardo sia al *curriculum* sia all'offerta economica presentata da ciascuno di essi.